



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, ed in particolare l'articolo 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, individua, sentita la Conferenza Unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete Nazionale dei Gasdotti;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n.239, e in particolare l'articolo 1, comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti è effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

VISTO l'articolo 52-quinques del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, come introdotto dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n.330;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 gennaio 2001, con il quale è stata individuata la Rete Nazionale dei Gasdotti su conforme parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, espresso con deliberazione 12 ottobre 2000, n.186/00 e della Conferenza Unificata, espresso nella riunione del 21 dicembre 2000;

VISTO l'articolo 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 sopra citato, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto del gas, all'inclusione nella Rete Nazionale dei Gasdotti di nuovi gasdotti rispondenti ai requisiti di legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le Regioni e le

Province autonome interessate, e provvede, in funzione delle modifiche intervenute, all'aggiornamento degli allegati al predetto decreto, dandone comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle Regioni interessate ed ai soggetti che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto;

VISTI i successivi decreti in data 30 giugno 2004, 4 agosto 2005, 13 marzo 2006, 1° agosto 2008, 21 ottobre 2010, con i quali sono stati inclusi nella Rete Nazionale dei Gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati al predetto decreto ministeriale;

VISTO in particolare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010 che all'articolo 2 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti della Rete Nazionale dei Gasdotti devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno e che lo stesso Ministero procede, entro il 30 novembre, alla emanazione di un decreto relativo all'aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le Regioni interessate intendendo acquisito il parere per comunicazione scritta o per intervenuto silenzio-assenso;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 dicembre 2011, relativo all'ultimo aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2013, che stabilisce che ad integrazione di quanto stabilito all'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 ottobre 2010, i soggetti gestori di tratti della Rete Nazionale dei Gasdotti devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dal 2013, oltre alla istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno, anche quella relativa ai progetti di nuovi gasdotti in corso a tale data. In particolare all'istanza va allegato un elenco dei nuovi gasdotti in esercizio al 30 giugno dell'anno in corso, un elenco dei gasdotti in progetto a tale data, un elenco di tutti i gasdotti in esercizio alla stessa data. Inoltre, a partire dal 2013, le istanze ed i relativi documenti allegati devono essere inviati solo per via informatica in formato Word, e le tabelle in formato Excel, all'indirizzo: area.gas@mise.gov.it.

VISTO l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2013, che stabilisce che per i futuri aggiornamenti, fermo restando il procedimento di

acquisizione dei pareri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e delle Regioni interessate con la procedura di cui al richiamato articolo 2 del decreto ministeriale 21 ottobre 2010, la Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche provvede, con cadenza almeno annuale, alla pubblicazione dell'elenco aggiornato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA l'istanza in data 24 luglio 2013 della società Snam Rete Gas S.p.A. per l'eliminazione dall'elenco dei Gasdotti classificati come Rete Nazionale dei Gasdotti, del gasdotto "Collegamento nuova centrale Cortemaggiore con AGIP" (tipologia "c") in quanto ceduto ad altra società, gasdotto che non fa più parte della rete nazionale dei Gasdotti;

CONSIDERATO inoltre il parere favorevole dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas richiesto il 18 settembre 2012, intervenuto per silenzio-assenso, essendo trascorsi i termini previsti per la formulazione del parere richiesto senza che sia pervenuta alcuna manifestazione di dissenso, relativamente ai metanodotti succitati;

DECRETA

Articolo 1

(Aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti)

1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2013, viene cancellato il gasdotto "Collegamento nuova centrale Cortemaggiore con AGIP" (tipologia "c")
2. Negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto sono riportati, con la specifica definizione di cui al successivo comma 4, gli elenchi aggiornati al 1° gennaio 2013, ed in particolare:
 - Allegato 1: metanodotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti, incluse la modifica di cui al precedente comma 1;
 - Allegato 2: gasdotti di importazione da Stati non appartenenti all'Unione Europea ubicati nel mare territoriale e gasdotti di coltivazione utilizzati per l'importazione di gas naturale;
 - Allegato 3: interconnector;
 - Allegato 4: Metanodotti di collegamento a Terminali di rigassificazione GNL.

3. La definizione di Rete Nazionale di Gasdotti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, è così intesa:

- a) gasdotti ricadenti in mare; tali reti o parti di reti sono individuati con la lettera "a" nell'allegato 1;
- b) gasdotti di importazione ed esportazione non compresi nell'elenco dei gasdotti di cui al punto a), e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera "b" nell'allegato 1;
- c) gasdotti collegati agli stoccaggi; tali reti o parti di reti sono individuati con la lettera "c" nell'allegato 1;
- d) gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del gas non compresi nell'elenco di cui ai precedenti punti; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera "d" nell'allegato 1;
- e) gasdotti funzionali direttamente o indirettamente al sistema nazionale del gas; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera "e" nell'allegato 1;
- f) reti o parti di reti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) che risultano attualmente in progetto, o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni o in costruzione; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera "f" nell'allegato 1;

Articolo 3

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto, pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 11 novembre 2013

Il Direttore Generale
(Ing. Gilberto Dialuce)